

ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento

Accreditatori e Verificatori. Ruoli e responsabilità

Ing. Carla Sanz

Genova – 14 Febbraio 2017

ACCREDIA

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

Workshop MRV – Genova 14 Febbraio 2017

1

VERIFICATORI E ACCREDITAMENTO NEL MRV

La verifica da parte di verificatori accreditati dovrebbe garantire che i piani di monitoraggio e le comunicazioni delle emissioni siano corretti e compatibili con quanto prescritto nel Regolamento (UE) 757/2015

Per garantire l'**imparzialità**, è opportuno che i verificatori siano soggetti giuridici **indipendenti** e **competenti** e che siano **accreditati** da organismi nazionali di accreditamento istituiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008

ACCREDITAMENTO: Il Regolamento 765/2008



Il Regolamento CE 765/2008

Caratteristiche dell'Organismo Nazionale di Accreditamento

1. UNICO

2. è designato dallo Stato Membro a svolgere attività di accreditamento, indipendentemente dallo status giuridico.

3. opera senza scopo di lucro.

4. gestisce una struttura atta a garantire la partecipazione effettiva ed equilibrata di tutte le parti interessate.

5. non è in concorrenza con gli organismi di valutazione della conformità, né con gli organismi nazionali di accreditamento di altri Stati Membri.


6. non offre o fornisce attività o servizi forniti dagli organismi di valutazione della conformità, non fornisce servizi di consulenza né possiede azioni o ha un interesse finanziario o gestionale in un organismo di valutazione di conformità.

7. è membro dell' Infrastruttura europea di accreditamento (EA).

8. si sottopone a una valutazione inter pares organizzata dall' Infrastruttura europea di accreditamento.



Il sistema degli Accordi di mutuo riconoscimento



VERIFICATORI E ACCREDITAMENTO NEL MRV

A bordo delle navi è necessario tenere un documento di conformità rilasciato da un verificatore accreditato per comprovare la conformità con gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica.

È applicabile anche alle navi straniere che arrivano in porti europei.



Si possono accreditare i verificatori non UE ma solo da enti di accreditamento europei.

*ELENCO DEGLI ENTI DI ACCREDITAMENTO che offrono servizi di accreditamento di Organismi di Verifica per la valutazione dei piani di monitoraggio e la verifica della relazione sulle emissioni
(aggiornamento del **26-01-2017**)*

Czech Republic	CAI - Czech Accreditation Institute
Denmark	DANAK – Danish Accreditation
Finland	FINAS – Finnish Accreditation Service
France	COFRAC – Comité français d'accréditation
Germany	DAkkS – Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
Greece	ESYD – Hellenic Accreditation System
Italy	ACCREDIA – Ente Italiano di Accreditamento
Latvia	LATAK – Latvian National Accreditation Bureau
Norway	NA – Norsk akkreditering
Poland	PCA – Polskie Centrum Akredytacji
Portugal	IPAC – Instituto Português de Acreditação, I.P.
Republic Of Croatia	HAA – Croatian Accreditation Agency
Spain	ENAC – Entidad Nacional de Acreditación
Sweden	SWEDAC – Swedish Board for Accreditation
The Netherlands	RVA – Raad voor Accreditatie
United Kingdom	UKAS - United Kingdom Accreditation Service

RIFERIMENTI PER L'ACCREDITAMENTO

I documenti di riferimento per l'accREDITamento sono:

[UNI EN ISO 14065](#): requisiti per gli organismi di validazione e verifica dei gas ad effetto serra per l'utilizzo nell'accREDITamento o in altre forme di riconoscimento (**norma armonizzata** di riferimento anche per EU ETS)

[Regolamento \(UE\) 757/2015](#) - MRV

[Regolamento Delegato \(UE\) 2072/2016](#): stabilisce disposizioni in materia di valutazione dei piani di monitoraggio e verifica delle relazioni sulle emissioni. Stabilisce inoltre requisiti in termini di **competenze** e procedure nonché norme in materia di accREDITamento e supervisione dei verificatori

COMPITI DEL VERIFICATORE (Art. 13 del Reg. 757/2015)

Valutazione della conformità del **piano di monitoraggio** (e delle eventuali modifiche). Il piano di monitoraggio deve essere conforme al modello riportato nell'allegato I del Regolamento di esecuzione (UE) 1927/2016



Valutazione della conformità della **relazione sulle emissioni** (approccio basato sul rischio)



Se la valutazione conclude con ragionevoli garanzie del verificatore che la relazione sulle emissioni è priva di inesattezze rilevanti, il verificatore predispone una **relazione di verifica** in cui si dichiara che la relazione sulle emissioni è riconosciuta conforme

COMPITI DEL VERIFICATORE (Art. 17 del Reg. 757/2015)

Qualora la relazione sulle emissioni sia conforme, il verificatore predispone, sulla base di una relazione di verifica, un **documento di conformità** per la nave in questione.

Il verificatore informa la Commissione e l'autorità dello Stato di bandiera senza ritardo in merito al rilascio di un documento di conformità.

Entro il 30 Giugno dell'anno successivo al periodo di riferimento, le navi devono tenere a bordo un documento di conformità valido

Differenze rispetto agli impianti e gli aeromobili (EU ETS)

Il piano di monitoraggio non è approvato dall'Autorità Competente (MATTM) ma ritenuto conforme dal VB accreditato



Il verificatore ha molta più responsabilità

Le navi sono obbligate a produrre ogni anno la dichiarazione delle emissioni (verificata da VB accreditato) ma non hanno nessun sistema di incentivi



Non è applicabile il sistema delle quote

OBBLIGHI DEL VERIFICATORE

INDIPENDENZA (Art. 14 del Reg. 757/2015)

Il verificatore è **indipendente** dalla società o dall'esercente di una nave e svolge le attività previste dal regolamento nel pubblico interesse. A tal fine, né il verificatore, né qualsiasi parte del medesimo soggetto giuridico possono essere una società o un esercente della nave, i proprietari di una società o controllati da quest'ultima, né il verificatore può intrattenere rapporti con la società tali da compromettere la sua indipendenza e imparzialità.

*OBBLIGHI DEL VERIFICATORE
IMPARZIALITA' E INDIPENDENZA*

(Art. 30 del Regolamento delegato 2072/2016)

Si considera un rischio inaccettabile per l'**imparzialità** se un verificatore, o qualsiasi parte della medesima persona giuridica, o il personale e le persone fisiche ingaggiate che siano coinvolti nella verifica offra:

- a) **servizi di consulenza** per sviluppare parte del processo di monitoraggio e comunicazione illustrato nel piano di monitoraggio, compresa l'elaborazione della metodologia di monitoraggio, la stesura della relazione sulle emissioni e la stesura del piano di monitoraggio
- b) **assistenza tecnica** per sviluppare o mantenere il sistema di monitoraggio e comunicazione delle emissioni

PROCESSO DI VERIFICA – Regolamento Delegato 2072/2016

Ogni parte del processo di verifica delle relazione sulle emissioni, comprese le visite in sito, è strettamente connessa all'esito dell'analisi del rischio di inesattezze. Il verificatore dovrà adeguare le attività di verifica al fine di soddisfare l'obbligo di offrire una ragionevole garanzia.

«Sito»: ai fini della valutazione del piano di monitoraggio o della verifica della relazione sulle emissioni di una nave, è il luogo in cui il processo di monitoraggio è definito e gestito, compresi i luoghi in cui sono controllati e archiviati i dati e le informazioni pertinenti

VISITE IN SITO

Valutazione dei piani di monitoraggio (art. 6) e Verifica delle relazioni sulle emissioni (art. 16 del Regolamento Delegato 2072/2016)

Il verificatore dovrà decidere:

- 1. il sito/i siti** da visitare dopo aver preso in considerazione il luogo in cui è archiviata la massa critica dei dati, comprese le copie elettroniche o cartacee dei documenti i cui originali sono tenuti a bordo della nave, e il luogo in cui sono condotte le attività riguardanti il flusso dei dati
 - ★ il verificatore può decidere di visitare la nave se in base all'esito di un'ispezione in sito sulla terraferma, giunge alla conclusione che è necessaria una verifica a bordo per ridurre il rischio di inesattezze rilevanti nella relazione sulle emissioni
- 2. tempo di verifica** per la verifica in sito
- 3. eventuali deroghe** all'effettuazione della verifica in sito

OBIETTIVI DEL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO

(art. 32 e 36 Regolamento Delegato 2072/2016)

Durante il processo di accreditamento e la sorveglianza annuale dei verificatori accreditati, gli enti di accreditamento valutano se il verificatore e il relativo personale addetto alle attività di verifica:

- hanno le **competenze** per valutare i piani di monitoraggio e verificare le relazioni sulle emissioni (art. 24 e allegato)
- soddisfano i requisiti per i verificatori, compresi quelli in materia di **imparzialità** e **indipendenza**

tramite le seguenti attività:

- **esame dei documenti** (procedure, registri...)
- **on-site visit**: verifica presso l'ufficio del verificatore (campionamento della documentazione interna e valutazione dell'attuazione delle procedure)
- **witnessing**: verifica presso il «sito» (normalmente sede) della società per osservare direttamente l'operato del verificatore

BANCHE DI DATI DEI VERIFICATORI ACCREDITATI
(art. 46 Regolamento Delegato 2072/2016)

Gli enti di accreditamento gestiscono una banca di dati di pubblico accesso con le seguenti informazioni:

- Identificazione del verificatore accreditato
- Stati membri in cui ciascun verificatore effettua verifiche
- Le date di concessione e di scadenza dell'accREDITAMENTO
- Eventuali informazioni sulle misure amministrative imposte al verificatore

ACCREDIA L'ente italiano di accreditamento



Grazie per l'attenzione!

www.accredia.it

 **Segui @accredia**

info@accredia.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Dipartimento Laboratori di prova

Dipartimento Laboratori di prova per la sicurezza degli alimenti

Dipartimento Laboratori di taratura